

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2183-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MELONI)

DAL MINISTRO DELLA CULTURA
(GIULI)

DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(TAJANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201,
recante misure urgenti in materia di cultura

*Presentato al Senato della Repubblica il 27 dicembre 2024
e trasferito alla Camera dei deputati il 28 dicembre 2024*

(Relatore: **MOLLICONE**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2183 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 13 articoli per un totale di 37 commi, appare riconducibile allo scopo generale di tutelare e promuovere la cultura, scopo che il preambolo articola in 7 più specifiche finalità: 1) favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità; 2) promuovere la cultura come strumento di dialogo e di integrazione; 3) promuovere la lettura, rafforzando la rete delle biblioteche, tutelando le librerie di prossimità e quelle storiche, ampliando l'offerta culturale dei quotidiani a diffusione cartacea nonché sostenendo le Istituzioni culturali; 4) celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea del paesaggio; 5) tutelare e valorizzare il patrimonio culturale; 6) semplificare gli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo, nonché in materia di Bonus cultura 18app, Carta della cultura Giovani e Carta del merito; 7) adottare misure in materia di personale del Ministero della cultura;

con riferimento al requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 37 commi, 3 prevedono l'adozione di decreti ministeriali;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 2 reca alcune disposizioni volte ad istituire dei ruoli con funzioni dirigenziali e non nell'ambito di alcuni ministeri; in particolare, il comma 4 istituisce una posizione dirigenziale di livello generale, due posizioni dirigenziali di livello non generale e cinque unità di personale non dirigenziale da assegnare all'unità di missione che il Ministero della cultura è, ai sensi delle disposizioni precedenti, autorizzato ad istituire; il comma 6, invece, istituisce una posizione dirigenziale di livello generale presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, avente funzioni di supporto alle attività inerenti alla collaborazione tra l'Italia e gli Stati del continente africano; le disposizioni citate realizzano quindi una deroga implicita, che sarebbe più corretto esplicitare, al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, che prevede in questa materia l'emanazione di regolamenti governativi di delegificazione adottati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia;

l'articolo 5, ai commi 1 e 2, destina, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali, alla Giunta storica nazionale, all'Istituto italiano per la storia antica, all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e all'Istituto italiano di numismatica un contributo finanziario; unitamente all'Istituto storico italiano per il medioevo, all'Istituto per la storia del Risorgimento italiano e alla Domus mazziniana, gli istituti in esame compongono la rete dei centri operanti nel campo della ricerca storica ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 419 del 1999; la relazione illustrativa rappresenta che, dei sette Istituti della rete sopra ricordati, solo tre erano finanziati per legge prima dell'entrata in vigore della presente disposizione; si tratta, in particolare, dell'Istituto storico italiano per il medioevo, dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano e della Domus mazziniana; i rimanenti Istituti, secondo quanto riportato dalla relazione, ricevono invece contributi pubblici esclusivamente attraverso la partecipazione a bandi ordinari di cui alla legge n. 534 del 1996; la norma in esame ha dunque lo scopo di garantire un finanziamento specifico, e a regime, a ciascuno degli altri quattro Istituti; ciò premesso, si segnala che mentre i contributi (ulteriori rispetto ai tabellari) di cui sono beneficiari l'Istituto storico italiano per il medioevo e l'Istituto per la storia del Risorgimento italiano derivano da specifiche autorizzazioni di spesa previste per legge (rispettivamente, dall'articolo 2 della legge n. 169 del 2011, e dall'articolo 1, comma 341, della legge n. 145 del 2018), le risorse pubbliche di cui è beneficiaria la Domus mazziniana sono di natura diversa, essendo di provenienza regionale (essendo stata riconosciuta la Domus, per il periodo 2023-2027, istituzione culturale di rilievo regionale dalla Regione Toscana ed essendo essa stessa detentrica di un museo parimenti riconosciuto come di rilevanza regionale) oppure erogate dalle tre università pisane sulla base della convenzione stipulata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 1230 del 1952; per quanto concerne le risorse pubbliche di provenienza direttamente statale di cui è destinataria la Domus, invece, esse sono esclusivamente quelle tabellari ordinarie di cui alla legge n. 534 del 1996; ciò chiarito, potrebbe pertanto essere oggetto di approfondimento, ai fini di una maggiore razionalizzazione ordinamentale, la complessa stratificazione normativa che caratterizza il finanziamento degli istituti storici;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 2, commi 4 e 6, esplicitando la deroga all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, e l'articolo 5, commi 1 e 2, in considerazione della complessa

stratificazione normativa che caratterizza il finanziamento degli istituti storici.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2183, di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura;

rilevato che:

il provvedimento reca disposizioni volte a: favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità; promuovere la cultura come strumento di dialogo e di integrazione; promuovere la lettura; rafforzare la rete delle biblioteche; tutelare le librerie di prossimità e quelle storiche come strumenti di socialità e di educazione intellettuale e civica; ampliare l'offerta culturale dei quotidiani a diffusione cartacea; sostenere le Istituzioni culturali; celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea del paesaggio; prevedere specifiche misure di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, per l'impignorabilità dei relativi fondi nonché in materia di formazione; semplificare gli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo; introdurre specifiche misure in materia di « Bonus cultura 18app », « Carta della cultura Giovani » e « Carta del merito », nonché in materia di personale del Ministero della cultura;

ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del decreto-legge sono prevalentemente riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione) e di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione), nonché alla competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma, della Costituzione),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura (C. 2183 Governo);

premesso che l'articolo 9 esclude dalla procedura di esecuzione forzata i fondi del Ministero della cultura destinati a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo, disciplinando la relativa procedura amministrativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE**PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2183 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura;

apprezzato che l'articolo 2, dispone l'istituzione di una unità di missione – alle dirette dipendenze del Gabinetto del Ministro della cultura e che opera stretto raccordo e coordinamento con la Cabina di regia del « Piano Mattei » – per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato, con il compito di promuovere il dialogo tra enti ed istituzioni culturali, sviluppare programmi di ricerca e alta formazione e promuovere forme di partenariato pubblico-privato per il sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale africano;

preso atto che l'articolo 4 autorizza una spesa pari a 800 mila euro per l'anno 2025 allo scopo di celebrare il 25° anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2183, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 201 del 2024, recante misure urgenti in materia di cultura;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'attuazione del Piano Olivetti per la cultura, disciplinato dall'articolo 1, sarà curata dal Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale e dal Dipartimento per le attività culturali del Ministero della cultura nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola generale di invarianza finanziaria di cui all'articolo 12, anche mediante una razionalizzazione dell'utilizzo delle medesime risorse;

in tale quadro l'articolo 3, commi 1 e 2, del provvedimento in esame dispone lo stanziamento di risorse, pari a complessivi 34 milioni di euro, nel triennio 2024-2026, in favore della filiera dell'editoria libraria, recando interventi che, per espressa previsione dei suddetti commi, sono coerenti con le finalità del Piano di cui all'articolo 1;

agli oneri connessi all'operatività dell'Unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato, istituita presso il Ministero della cultura dall'articolo 2, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali destinate a legislazione vigente all'Ufficio di Gabinetto e alla Direzione generale Affari europei e internazionali del medesimo Ministero;

il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 reca le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 6, senza pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

gli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'istituzione, ad opera dell'articolo 3, comma 1, di un fondo volto a favorire l'apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di età, sono stati registrati nell'annualità 2025 in ragione del fatto che il provvedimento in esame è entrato in vigore in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario 2024 e che la determinazione delle modalità di utilizzo del medesimo fondo è demandata, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, a uno o più decreti del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

la copertura finanziaria prevista dall'articolo 3, comma 3, deve intendersi riferita ai soli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo;

occorre aggiornare, al secondo periodo del predetto comma 3 dell'articolo 3, la denominazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, in considerazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 885, della legge n. 207 del 2024;

il predetto Fondo reca le disponibilità necessarie a far fronte alla compensazione degli effetti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame, senza recare pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

la quantificazione degli oneri derivanti dallo svolgimento della celebrazione del venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, disciplinata dall'articolo 4, è stata effettuata tenendo conto che la suddetta celebrazione, qualificata come evento internazionale di alto livello, si svolgerà in due giornate e sarà preceduta da due conferenze di livello internazionale, nonché stimando un numero di partecipanti alla celebrazione e ai due eventi preparatori pari a 200 unità per ciascun evento;

la situazione della Domus Mazziniana non è assimilabile a quella delle istituzioni culturali destinatarie dei contributi previsti dall'articolo 5, in quanto tale istituzione riceve dall'Università di Pisa tre unità di personale a tempo pieno a supporto delle attività dell'ente, con oneri a carico del medesimo Ateneo, mentre le istituzioni finanziarie non dispongono di personale in pianta stabile;

occorre precisare, all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, che il contributo annuo pari a 200.000 euro riconosciuto alla Giunta storica nazionale decorre dall'anno 2025, in conformità a quanto rappresentato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica al provvedimento in esame e a quanto indicato dalla clausola di copertura finanziaria di cui al comma 3 del medesimo articolo 5;

le disposizioni previste dall'articolo 9 in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale mirano ad arginare la portata del fenomeno dei pignoramenti, che ha interessato a più riprese il Ministero della cultura, determinando in molteplici circostanze il blocco di cantieri già aperti e di lavori in corso di svolgimento;

a titolo esemplificativo, il Segretariato regionale per il Lazio, nell'anno 2021, ha subito il pignoramento di oltre venti milioni di euro;

il Fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, oggetto di riduzione con finalità di copertura degli oneri derivanti dall'articolo

10, comma 3, del provvedimento in esame, reca le disponibilità necessarie a far fronte ai predetti oneri senza pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

la proroga fino al 31 dicembre 2025 dell'operatività della contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio, disposta dall'articolo 10, comma 4, non è suscettibile di determinare andamenti della spesa non considerati nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

appare opportuno sopprimere la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8, comma 1, quarto periodo, alla luce della clausola generale di invarianza finanziaria di cui all'articolo 12, riferita, tra gli altri, anche all'attuazione dell'articolo 8 del provvedimento in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: « fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 » con le seguenti: « fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 »;

all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « di 200 mila euro » aggiungere le seguenti: « a decorrere dall'anno 2025 »;

all'articolo 8, comma 1, sopprimere il quarto periodo.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura (C. 2183);

considerato che l'articolo 1 disciplina l'adozione di un piano denominato « Piano Olivetti per la cultura », finalizzato a promuovere, tra l'altro, la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne

e delle aree svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento;

valutato che l'articolo 4 autorizza una spesa di 800 mila euro per l'anno 2025 al fine di celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall'Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14;

evidenziato che l'articolo 7, per un verso, dispone l'iscrizione di diritto delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e, per l'altro, rende permanente la disciplina che sostituisce autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta richiesti per l'organizzazione di spettacoli dal vivo con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ad esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo;

rilevato che il comma 2 dell'articolo 10 modifica i riferimenti normativi riguardanti il codice dei contratti pubblici contenuti nell'articolo 1-ter del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, aggiornandoli con quelli relativi al decreto legislativo n. 36 del 2023,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2183 Governo, di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura;

preso atto che l'articolo 2, in materia di progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato, dispone, ai commi da

1 a 5, che il Ministero della cultura istituisca una unità di missione per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato, fissandone le funzioni, la durata, la composizione, nonché la copertura dei relativi oneri, mentre al comma 6 istituisce presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze una posizione dirigenziale di livello generale avente funzioni di supporto alle attività inerenti alla collaborazione tra l’Italia e gli Stati del Continente africano;

rilevato che l’articolo 11, comma 2, estende anche ai luoghi della cultura dotati di autonomia speciale la vigente disposizione, in precedenza limitata ai soli istituti e musei dotati di tale autonomia, la quale stabilisce che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso siano versati all’entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnati al Fondo risorse decentrate del Ministero della cultura per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso gli stessi istituti e luoghi della cultura, nel limite massimo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge n. 2183, di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura;

considerato in particolare che il provvedimento interviene in modo strategico per il rafforzamento e la valorizzazione del settore culturale italiano, con misure che rispondono a obiettivi di coesione territoriale, inclusione sociale e cooperazione internazionale;

considerato altresì che:

l'articolo 1 prevede l'adozione da parte del Ministro della cultura del « Piano Olivetti per la cultura », volto alla rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e svantaggiate, nonché alla valorizzazione delle biblioteche, archivi e istituti storici, in linea con le politiche europee di coesione territoriale. Tale iniziativa mira a favorire anche il raggiungimento degli obiettivi fissati dal programma « Europa Creativa » ed è coerente con i principi stabiliti dalla Nuova agenda europea per la cultura del 2018;

l'articolo 2 prevede l'istituzione di un'unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo, finalizzata alla promozione di progetti culturali con gli Stati africani e al rafforzamento dei partenariati con i paesi dell'area mediterranea, in sintonia con le politiche di cooperazione internazionale e i principi di partenariato dell'Unione europea;

l'articolo 4 autorizza una spesa di 800.000 euro per celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, rafforzando la cooperazione internazionale nella gestione sostenibile del territorio e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico europeo;

valutato che il presente provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge**.

2. *Identico*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche attraverso il riconoscimento della cultura del movimento nonché tramite il coinvolgimento degli enti del Terzo settore in attività di progettazione ai sensi dell'articolo 55 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 »;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) promuovere la produzione culturale e artistica giovanile »;

dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) promuovere la diffusione e la fruizione delle biblioteche scolastiche e delle librerie per bambini e la rimozione degli ostacoli che limitano l'effettivo esercizio della lettura in età prescolare, quali strumenti fondamentali per la crescita, il processo di alfabetizzazione e lo sviluppo cognitivo, sociale, relazionale ed emotivo della persona »;

alla lettera d), le parole: « , interesse storico-artistico e di prossimità » sono sostituite dalle seguenti: « o da interesse storico-artistico e alle librerie di prossimità »;

dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

« e-bis) promuovere e valorizzare tutte le attività di spettacolo;

e-ter) promuovere e valorizzare il cinema e il settore audiovisivo;

e-quater) promuovere la digitalizzazione del patrimonio librario e l'alfabetizzazione digitale tramite percorsi di educazione e formazione all'interno degli spazi bibliotecari »;

al comma 2, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « , sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport limitatamente alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b) » e dopo le parole: « legge 13 novembre 2023, n. 162 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Presso l'ufficio di gabinetto del Ministro della cultura è istituita una posizione dirigenziale di livello generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente funzioni di supporto alle attività svolte ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, con corrispondente incremento di una unità dirigenziale di livello generale della dotazione organica del Ministero della cultura. Il Ministero della cultura è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire un incarico di livello

dirigenziale generale anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 247.163 euro per l'anno 2025 e a 296.596 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « , nelle materie di propria competenza » sono sostituite dalle seguenti: « nelle materie di propria competenza, »;

al comma 2, lettera a), la parola: « africane » è sostituita dalla seguente: « africani »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « e da due » sono sostituite dalle seguenti: « da due » e le parole: « n. 165 e da cinque » sono sostituite dalle seguenti: « n. 165, e da cinque »;

al comma 7, primo periodo, le parole: « del Piano Mattei » sono sostituite dalle seguenti: « per il Piano Mattei ».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: « fino a trentacinque anni di età » sono inserite le seguenti: « , dando priorità alle aperture in aree interne e svantaggiate o in aree prive di librerie o di biblioteche statali aperte al pubblico » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo, 1 milione di euro è destinato alle iniziative avviate nel territorio di comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei quali non esista un altro punto di rivendita di libri, anche qualora l'attività libraria non sia svolta in misura prevalente e se essa rappresenta almeno il 30 per cento dell'attività »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « e interesse storico-artistico e le librerie di prossimità » sono sostituite dalle seguenti: « o interesse storico-artistico, le librerie di prossimità e le librerie di qualità »;

al secondo periodo, le parole: « alle biblioteche statali aperte al pubblico, degli enti territoriali » sono sostituite dalle seguenti: « alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti pubblici territoriali » e dopo le parole: « legge 17 ottobre 1996, n. 534, e » sono inserite le seguenti: « dell'articolo 1, comma 40, »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « del presente articolo, pari » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 1 e 2, pari a » e dopo le parole: « della legge 30 dicembre 2021, n. 234, » è inserita la seguente: « e, »;

al secondo periodo, le parole: « primo comma » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 » e le parole: « fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 » sono sostituite dalle seguenti: « fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 »;

al comma 4, dopo le parole: « di conversione del presente decreto, » sono inserite le seguenti: « previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, »;

al comma 5, le parole: « a cultura, spettacolo e settore audiovisivo » sono sostituite dalle seguenti: « alla cultura, allo spettacolo e al settore audiovisivo »;

al comma 6, le parole: « del predetto fondo » sono sostituite dalle seguenti: « del fondo di cui al comma 5 »;

al comma 7, le parole: « dall'applicazione del comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'attuazione del comma 5, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, ».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: « con la legge » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi della legge » e le parole: « 800 mila » sono sostituite dalla seguente cifra: « 800.000 ».

All'articolo 5:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « e all'Istituto italiano di numismatica, » sono sostituite dalle seguenti: « , all'Istituto italiano di numismatica e alla Domus mazziniana, indicati nel regolamento »;

alla lettera a), le parole: « 700 mila » sono sostituite dalla seguente cifra: « 700.000 »;

alla lettera b), le parole: « 300 mila » sono sostituite dalla seguente cifra: « 300.000 »;

alla lettera c), le parole: « 400 mila » sono sostituite dalla seguente cifra: « 400.000 »;

alla lettera d), le parole: « 200 mila » sono sostituite dalla seguente cifra: « 200.000 »;

dopo la lettera d) è aggiunta le seguente:

« d-bis) 200.000 euro per la Domus mazziniana »;

al comma 2, secondo periodo: le parole: « 200 mila euro » sono sostituite dalle seguenti: « 200.000 euro a decorrere dall'anno 2025 »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura ».

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso 357-sexies:

al primo periodo, le parole: « e non oltre » sono soppresse;

al secondo periodo, le parole: « n. 208, articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 208, all'articolo 1 », le parole: « n. 232, articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 232, all'articolo 1 », le parole: « n. 145, articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 145, all'articolo 1 », le parole: « n. 160, articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 160, e all'articolo 1 », le parole: « della legge 30 dicembre 2021, n. 234 » sono sostituite dalle seguenti: « della presente legge, », le parole: « con legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge » e le parole: « e non oltre » sono soppresse.

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: « primo periodo, del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al » e la parola: « S.p.A. » è sostituita dalla seguente: « S.p.a. »;

al comma 2, dopo le parole: « del giorno seguente » sono inserite le seguenti: « , compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative ».

All'articolo 8:

al comma 1, il quarto periodo è soppresso.

All'articolo 9:

al comma 2, alinea, dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo ».

All'articolo 10:

al comma 2, lettera a), dopo le parole: « al comma 1 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 3, primo periodo, la parola: « museo » è sostituita dalla seguente: « Museo »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Al fine di favorire la fruizione e la valorizzazione del Memoriale della Shoah di Milano è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 in favore della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede:

a) quanto a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

b) quanto a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;

c) quanto a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 898, le parole: "31.967.000 euro per l'anno 2025, di 38.700.000 euro per l'anno 2026 e di 31.380.000 per l'anno 2027" sono sostituite dalle seguenti: "36.967.000 euro per l'anno 2025, di 70.460.000 euro per l'anno 2026 e di 59.780.000 euro per l'anno 2027" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di interventi riguardanti la messa in sicurezza del territorio, il sostegno economico, il turismo, la celebrazione di eventi, la ricerca e il digitale";

b) al comma 900, primo periodo, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni" e le parole: "all'assegnazione" sono sostituite dalle seguenti: "alla ripartizione".

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, lettera a), pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2025, a 31.760.000 euro per l'anno 2026 e a 28.400.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

All'articolo 11:

al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. All'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: " , che sono conseguentemente ridotti in termini di

competenza e di cassa” sono sostituite dalle seguenti: “. Con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri, i tempi e le modalità secondo cui gli uffici dotati di autonomia speciale di cui all’articolo 24 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, dispongono il versamento all’entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di cui al presente comma” ».

Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024 ().*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti in materia di cultura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per promuovere la cultura come strumento di dialogo e di integrazione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di promuovere la lettura, rafforzare la rete delle biblioteche, tutelare le librerie di prossimità e quelle storiche come strumenti di socialità e di educazione intellettuale e civica, di ampliare l'offerta culturale dei quotidiani a diffusione cartacea, nonché di sostenere le Istituzioni culturali;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea del paesaggio;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare specifiche misure di tu-

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

* Si veda anche l'Errata corrige pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2025

tela e valorizzazione del patrimonio culturale, per l'impignorabilità dei relativi fondi nonché in materia di formazione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare specifiche misure per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo, nonché in materia di Bonus cultura 18app, Carta della cultura Giovani e Carta del merito;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure in materia di personale del Ministero della cultura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della cultura e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Piano Olivetti per la cultura)

1. Il Ministro della cultura adotta il « Piano Olivetti per la cultura », al fine di:

a) favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale;

b) promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento;

Articolo 1.

(Piano Olivetti per la cultura)

1. *Identico:*

a) identica;

b) promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento, **anche attraverso il riconoscimento della cultura del movimento nonché tramite il coinvolgimento degli enti del Terzo settore in attività di co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del codice del Terzo**

c) valorizzare le biblioteche, con il loro patrimonio materiale e digitale, quali strumenti di educazione intellettuale e civica, di socialità e di connessione con il tessuto sociale;

d) promuovere la filiera dell'editoria libraria, anche attraverso il sostegno alle librerie caratterizzate da lunga tradizione, interesse storico-artistico e di prossimità;

e) tutelare e valorizzare il patrimonio e le attività degli archivi nonché degli istituti storici e culturali, quali custodi della storia e della memoria della nazione.

2. Il Piano di cui al comma 1 è adottato, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in coerenza con la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre

settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

b-bis) promuovere la produzione culturale e artistica giovanile;

c) *identica*;

c-bis) promuovere la diffusione e la fruizione delle biblioteche scolastiche e delle librerie per bambini e la rimozione degli ostacoli che limitano l'effettivo esercizio della lettura in età prescolare, quali strumenti fondamentali per la crescita, il processo di alfabetizzazione e lo sviluppo cognitivo, sociale, relazionale ed emotivo della persona;

d) promuovere la filiera dell'editoria libraria, anche attraverso il sostegno alle librerie caratterizzate da lunga tradizione **o da** interesse storico-artistico e **alle librerie** di prossimità;

e) *identica*;

e-bis) promuovere e valorizzare tutte le attività di spettacolo;

e-ter) promuovere e valorizzare il cinema e il settore audiovisivo;

e-quater) promuovere la digitalizzazione del patrimonio librario e l'alfabetizzazione digitale tramite percorsi di educazione e formazione all'interno degli spazi bibliotecari.

2. Il Piano di cui al comma 1 è adottato, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport limitatamente alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b)**, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in coerenza con la Strategia nazionale per lo sviluppo delle

2023, n. 162 e tenuto conto delle previsioni del Piano d'azione di cui all'articolo 34 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

Articolo 2.

(Progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato)

1. Al fine di promuovere ulteriori iniziative culturali, nelle materie di propria competenza il Ministero della cultura istituisce una unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato.

2. L'Unità di missione, nei limiti delle competenze attribuite al Ministero della

aree interne di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e tenuto conto delle previsioni del Piano d'azione di cui all'articolo 34 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

2-bis. Presso l'ufficio di gabinetto del Ministro della cultura è istituita una posizione dirigenziale di livello generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente funzioni di supporto alle attività svolte ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, con corrispondente incremento di una unità dirigenziale di livello generale della dotazione organica del Ministero della cultura. Il Ministero della cultura è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire un incarico di livello dirigenziale generale anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 247.163 euro per l'anno 2025 e a 296.596 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Articolo 2.

(Progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato)

1. Al fine di promuovere ulteriori iniziative culturali nelle materie di propria competenza, il Ministero della cultura istituisce una unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato.

2. *Identico:*

cultura e di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale:

a) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento di progetti e interventi di cooperazione culturale con Stati e Organizzazioni internazionali africane;

b) promuove il dialogo tra enti e istituzioni culturali italiani e quelli degli Stati africani e del Mediterraneo allargato e sostiene la realizzazione di progetti di rigenerazione culturale nelle aree del Mezzogiorno;

c) coordina i programmi di ricerca e alta formazione promossi dal Ministero della cultura a beneficio di enti e istituzioni dell’Africa e del Mediterraneo allargato e promuove forme di partenariato pubblico-privato per il sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale africano.

3. L’unità di missione opera fino alla data del 31 dicembre 2028 alle dirette dipendenze dell’ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura.

4. L’Unità di missione è composta da un dirigente di livello generale con incarico conferito ai sensi dell’articolo 19, commi 4, 5-*bis* o 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e da due dirigenti di livello non generale con incarico conferito ai sensi dell’articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e da cinque unità di personale non dirigenziale individuate tra il personale dei ruoli del Ministero della cultura ovvero tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All’atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, è reso indisponibile, nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

a) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento di progetti e interventi di cooperazione culturale con Stati e Organizzazioni internazionali **africani**;

b) *identica*;

c) *identica*.

3. *Identico*.

4. L’Unità di missione è composta da un dirigente di livello generale con incarico conferito ai sensi dell’articolo 19, commi 4, 5-*bis* o 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da due dirigenti di livello non generale con incarico conferito ai sensi dell’articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e da cinque unità di personale non dirigenziale individuate tra il personale dei ruoli del Ministero della cultura ovvero tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All’atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, è reso indisponibile, nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 866.069 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

6. Presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita una posizione dirigenziale di livello generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente funzioni di supporto alle attività inerenti alla collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano, con corrispondente incremento di una unità dirigenziale di livello generale della dotazione organica del predetto Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire un incarico di livello dirigenziale generale anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 245.526 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. L'ufficio di cui al comma 4 e il dirigente generale, a cui è conferito l'incarico di cui al comma 6, operano in stretto raccordo e coordinamento con la Cabina di regia del Piano Mattei di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2. I dirigenti generali di cui ai commi 4 e 6 partecipano alle sedute della predetta Cabina di regia.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. L'ufficio di cui al comma 4 e il dirigente generale, a cui è conferito l'incarico di cui al comma 6, operano in stretto raccordo e coordinamento con la Cabina di regia **per il** Piano Mattei di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2. I dirigenti generali di cui ai commi 4 e 6 partecipano alle sedute della predetta Cabina di regia.

Articolo 3.

(Misure urgenti in materia di editoria e di librerie)

1. In coerenza con quanto previsto all'articolo 1, al fine di favorire l'apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di età, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2024.

2. In coerenza con quanto previsto all'articolo 1, al fine di sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione e interesse storico-artistico e le librerie di prossimità esistenti sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche statali aperte al pubblico, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, anche in formato digitale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari 4 milioni di euro per l'anno 2024, 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa

Articolo 3.

(Misure urgenti in materia di editoria e di librerie)

1. In coerenza con quanto previsto all'articolo 1, al fine di favorire l'apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di età, **dando priorità alle aperture in aree interne e svantaggiate o in aree prive di librerie o di biblioteche statali aperte al pubblico**, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2024. **Nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo, 1 milione di euro è destinato alle iniziative avviate nel territorio di comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei quali non esista un altro punto di rivendita di libri, anche qualora l'attività libraria non sia svolta in misura prevalente e se essa rappresenta almeno il 30 per cento dell'attività.**

2. In coerenza con quanto previsto all'articolo 1, al fine di sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione o interesse storico-artistico, le librerie di prossimità **e le librerie di qualità** esistenti sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico **dello Stato**, degli enti **pubblici** territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e **dell'articolo 1, comma 40**, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, anche in formato digitale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione **dei commi 1 e 2**, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa

di cui all'articolo 1, comma 357-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quanto a 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

4. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 del presente articolo, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato.

5. Al fine di ampliare l'offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate a cultura, spettacolo e settore audiovisivo, in via sperimentale, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, un fondo da ripartire con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

6. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei mi-

di cui all'articolo 1, comma 357-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, **anche** conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, **comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**

4. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta**, sono definite le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 del presente articolo, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato.

5. Al fine di ampliare l'offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate **alla** cultura, **allo** spettacolo e **al** settore audiovisivo, in via sperimentale, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, un fondo da ripartire con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

6. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di riparto del predetto fondo.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Articolo 4.

(Celebrazione del venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio)

1. Al fine di celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall'Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14, è autorizzata la spesa di 800 mila euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Articolo 5.

(Misure urgenti relative alle istituzioni culturali)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché di garantire il regolare funzionamento delle strutture amministrative, ivi inclusa la determi-

nistri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di riparto del fondo **di cui al comma 5**.

7. Agli oneri derivanti dall'**attuazione** del comma 5, **pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025**, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Articolo 4.

(Celebrazione del venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio)

1. Al fine di celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall'Italia **ai sensi della** legge 9 gennaio 2006, n. 14, è autorizzata la spesa di **800.000** euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Articolo 5.

(Misure urgenti relative alle istituzioni culturali)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché di garantire il regolare funzionamento delle strutture amministrative, ivi inclusa la determi-

nazione delle dotazioni organiche, alla Giunta storica nazionale, all'Istituto italiano per la storica antica, all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e all'Istituto italiano di numismatica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, è concesso a decorrere dall'anno 2025 un contributo annuo così ripartito:

- a) 700 mila euro per la Giunta storica nazionale;
- b) 300 mila euro per l'Istituto italiano per la storia antica;
- c) 400 mila euro per l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;
- d) 200 mila euro per l'Istituto italiano di numismatica.

2. Il contributo di cui al comma 1, destinato per il 40 per cento alle spese relative allo svolgimento delle attività istituzionali e per il restante 60 per cento alle spese di funzionamento, è erogato dal Ministero della cultura entro il 30 giugno di ciascun anno. Alla Giunta storica nazionale è altresì riconosciuto un ulteriore contributo annuo di 200 mila euro per la promozione e la realizzazione di edizioni critiche di opere di personalità rilevanti del XIX e XX secolo, erogato entro il medesimo termine di cui al primo periodo. Gli enti di cui al comma 1, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmettono al Ministero della cultura una relazione sull'impiego del contributo medesimo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione **delle proiezioni** dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero

nazione delle dotazioni organiche, alla Giunta storica nazionale, all'Istituto italiano per la storica antica, all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, all'Istituto italiano di numismatica **e alla Domus mazziniana, indicati nel regolamento** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, è concesso a decorrere dall'anno 2025 un contributo annuo così ripartito:

- a) **700.000** euro per la Giunta storica nazionale;
- b) **300.000** euro per l'Istituto italiano per la storia antica;
- c) **400.000** euro per l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;
- d) **200.000** euro per l'Istituto italiano di numismatica;
- d-bis) 200.000 euro per la Domus mazziniana.**

2. Il contributo di cui al comma 1, destinato per il 40 per cento alle spese relative allo svolgimento delle attività istituzionali e per il restante 60 per cento alle spese di funzionamento, è erogato dal Ministero della cultura entro il 30 giugno di ciascun anno. Alla Giunta storica nazionale è altresì riconosciuto un ulteriore contributo annuo di **200.000** euro **a decorrere dall'anno 2025** per la promozione e la realizzazione di edizioni critiche di opere di personalità rilevanti del XIX e XX secolo, erogato entro il medesimo termine di cui al primo periodo. Gli enti di cui al comma 1, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmettono al Ministero della cultura una relazione sull'impiego del contributo medesimo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a **2** milioni di euro **annui** a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2025-2027**, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Articolo 6.

(Misure urgenti in materia di Bonus cultura 18app, Carta della cultura Giovani e Carta del merito)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 357-*quinquies*, è inserito il seguente:

« 357-*sexies*. I soggetti presso i quali è possibile utilizzare la Carta della cultura Giovani e la Carta del merito di cui al comma 357 ai fini del pagamento del credito maturato sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura entro **e non oltre** il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa. I medesimi soggetti di cui al primo periodo, ai fini del pagamento del credito maturato nell'ambito delle edizioni già concluse riferite all'iniziativa della Carta elettronica *Bonus cultura 18 app* di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 nel testo vigente prima della modifica introdotta con legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura entro **e non oltre** il termine del 31 marzo 2025. ».

Articolo 7.

(Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo)

1. All'articolo 63, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: « Sport e salute S.p.A. » sono aggiunte le seguenti: « e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio

delle finanze per l'anno **2025**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Articolo 6.

(Misure urgenti in materia di Bonus cultura 18app, Carta della cultura Giovani e Carta del merito)

1. *Identico:*

« 357-*sexies*. I soggetti presso i quali è possibile utilizzare la Carta della cultura Giovani e la Carta del merito di cui al comma 357 ai fini del pagamento del credito maturato sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa. I medesimi soggetti di cui al primo periodo, ai fini del pagamento del credito maturato nell'ambito delle edizioni già concluse riferite all'iniziativa della Carta elettronica *Bonus cultura 18 app* di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, **all'**articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, **all'**articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, **all'**articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, **e all'**articolo 1, comma 357, della **presente** legge, nel testo vigente prima della modifica introdotta **dalla** legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura entro il termine del 31 marzo 2025. ».

Articolo 7.

(Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo)

1. All'articolo 63, comma 4, primo periodo, del **codice dei contratti pubblici, di cui al** decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: « Sport e salute **S.p.a.** » sono aggiunte le seguenti: « e le Soprinten-

con competenza sul territorio del capoluogo di regione ».

2. Al fine di favorire l'accesso al settore dell'industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il *musical* nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

« *b-bis*) opere non adatte ai minori di anni 10; ».

Articolo 8.

(Misure urgenti in materia di formazione)

1. La Scuola dei beni e delle attività culturali di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è ridenominata « Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali ». La Scuola coordina i corsi di formazione erogati dal Ministero della cultura attraverso i propri uffici e istituti. Lo sta-

denze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione ».

2. Al fine di favorire l'accesso al settore dell'industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il *musical* nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, **compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative**, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

3. *Identico.*

Articolo 8.

(Misure urgenti in materia di formazione)

1. La Scuola dei beni e delle attività culturali di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è ridenominata « Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali ». La Scuola coordina i corsi di formazione erogati dal Ministero della cultura attraverso i propri uffici e istituti. Lo sta-

tuto determina le ulteriori attività di formazione e ricerca svolte dalla Scuola. **Al-l'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.**

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale)

1. Al fine di tutelare il patrimonio culturale, non sono soggetti a esecuzione forzata i fondi del Ministero della cultura destinati, in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo, a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

2. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuano, periodicamente e con provvedimenti motivati, le somme destinate alle finalità di cui al comma 1, specificando per ciascuna:

a) il vincolo normativo o provvedimento di destinazione;

b) la necessità della spesa;

c) il nesso diretto con le funzioni essenziali di tutela o di valorizzazione.

3. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 1 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

4. I provvedimenti di cui al comma 2 sono trasmessi, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o di cassa contestualmente alla loro adozione. Dalla data della trasmissione il tesoriere rende immediatamente disponibili le somme indicate nei provvedimenti.

tuto determina le ulteriori attività di formazione e ricerca svolte dalla Scuola.

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale)

1. *Identico.*

2. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuano, periodicamente e con provvedimenti motivati, le somme destinate alle finalità di cui al comma 1 **del presente articolo**, specificando per ciascuna:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Articolo 10.

(Misure urgenti in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale)

1. All'articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: « delle attività culturali » sono aggiunte le seguenti: « , anche mediante acquisizione a vario titolo dei beni stessi ».

2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 secondo periodo, le parole: « il comma 2 dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » sono sostituite dalle seguenti: « l'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 »;

b) al comma 2-bis, le parole: « l'articolo 50 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » sono sostituite dalle seguenti: « l'articolo 57, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ».

3. Al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione museo di fotografia contemporanea, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 10.

(Misure urgenti in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: « il comma 2 dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » sono sostituite dalle seguenti: « l'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 »;

b) *identica.*

3. Al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione Museo di fotografia contemporanea, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3-bis. Al fine di favorire la fruizione e la valorizzazione del Memoriale della Shoah di Milano è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 in favore della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede:

a) **quanto a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al-**

4. La contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio continua a operare fino al 31 dicembre 2025, al fine di consentire l'esaurimento delle relative disponibilità residue.

l'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

b) quanto a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;

c) quanto a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

4. *Identico.*

4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 898, le parole: « 31.967.000 euro per l'anno 2025, di 38.700.000 euro per l'anno 2026 e di 31.380.000 per l'anno 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « 36.967.000 euro per l'anno 2025, di 70.460.000 euro per l'anno 2026 e di 59.780.000 euro per l'anno 2027 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di interventi riguardanti la messa in sicurezza del territorio, il sostegno economico, il turismo, la celebrazione di eventi, la ricerca e il digitale »;

b) al comma 900, primo periodo, le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni » e le parole:

Articolo 11.

(Misure urgenti concernenti il Ministero della cultura)

1. All'articolo 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 luglio di ciascun anno, per » sono sostituite dalle seguenti: « mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 dicembre di ciascun anno, può ».

2. All'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, la parola: « musei », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « luoghi della cultura » e dopo le parole: « gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma 3 » sono inserite le seguenti: « nonché dall'at-

« all'assegnazione » sono sostituite dalle seguenti: « alla ripartizione ».

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, lettera a), pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2025, a 31.760.000 euro per l'anno 2026 e a 28.400.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 11.

(Misure urgenti concernenti il Ministero della cultura)

01. All'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « , che sono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa » sono sostituite dalle seguenti: « . Con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri, i tempi e le modalità secondo cui gli uffici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, dispongono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di cui al presente comma ».

1. *Identico.*

2. *Identico.*

tuazione dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 ».

Articolo 12.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto, con esclusione degli articoli, 2, 3, 4, 5 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 13.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIULI, *Ministro della cultura*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

Articolo 12.

(Disposizioni finanziarie)

Identico



19PDL0125040